

Richiesta modifica Regolamento Generale – proposta avanzata da n. 42 Soci ai sensi dell’art. 10, commi 7 ed 8 dello Statuto.

a) Modifica dell’articolo 14 del Regolamento Generale con l’inserimento dei seguenti commi 6, 7 e 8:

6. Il Socio proprietario di un’imbarcazione e titolare di ormeggio sociale, che intende vendere la propria imbarcazione ad un Socio iscritto nel registro dei richiedenti ormeggio, per poter usufruire di quanto disposto dal presente comma, deve dare comunicazione scritta all’Economo Mare indicando il prezzo di cessione. La Commissione Ormeggi valuta se il prezzo indicato rispecchia il valore di mercato e lo comunica ai Soci, inseriti nel registro dei richiedenti ormeggio, l’opportunità per l’acquisto dell’imbarcazione, assegnando il termine di 30 giorni per manifestare l’interesse all’acquisto. In caso di più manifestazioni di interesse, l’acquisto, per poter usufruire di quanto previsto dal presente comma, può perfezionarsi nel rispetto della graduatoria del registro dei richiedenti ormeggio. Contemporaneamente alla stipula dell’atto di vendita, il Socio venditore rinuncia alla concessione dell’ormeggio a favore del Circolo della Vela Muggia, alla possibilità di avvalersi dell’articolo 28, c. 2. del Regolamento Generale e, per i successivi 5 anni decorrenti dalla rinuncia della concessione d’ormeggio, non può presentare richiesta di ormeggio. Il CDVM, verificato che il Socio nuovo acquirente non sia titolare di altro ormeggio sociale, assegna allo stesso la concessione d’ormeggio dell’imbarcazione.
7. Il Socio, che, alla data del 31/12/2018, risulta comproprietario di imbarcazione che usufruisce di ormeggio Sociale e intende acquisire l’intera proprietà dell’imbarcazione, può chiedere l’assegnazione a suo nome dell’ormeggio a condizione che il Socio, originario titolare dell’assegnazione, rinunci all’assegnazione e alla possibilità di avvalersi di quanto disposto dall’articolo 28, comma 2 del Regolamento Generale. Il Socio acquirente è tenuto al pagamento delle quote previste dall’articolo 22 del Regolamento Generale mentre il Socio, originario titolare dell’assegnazione, per i successivi 5 anni, decorrenti dalla rinuncia della concessione d’ormeggio, non può presentare richiesta di ormeggio.
8. In deroga all’articolo 17, c. 2, del Regolamento Generale, il Socio acquirente dell’imbarcazione ai sensi dei precedenti commi 6 o 8, non può richiederel’allargamento prima che siano trascorsi 5 anni dall’assegnazione.

b) Modifica dell’articolo 17 del Regolamento Generale:

Al comma 1 dell’articolo 17 le parole “,con limite massimo di 30 cm,” sono abrogate.